



COMUNE DI GIURDIGNANO

Provincia di LECCE

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 01/06/2026

OGGETTO: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 299 DEL 25 MAGGIO 2026 'DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL'ANNO 2026, AI SENSI DELLA L. 353/2000, DELLA L.R. 38/2016 E DELLA L.R. 53/2019'

IL SINDACO

Visto il Decreto n. 299 del 25 maggio 2026, con il quale il Presidente della Giunta Regionale della Puglia ha dichiarato, nel periodo 15 Giugno 2026 — 15 Settembre 2026, lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del servizio antincendio boschivo regionale (A.I.B.), fatta salva la possibilità di estensione temporale in funzione dell'andamento meteo-climatico;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992, n. 225, il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;
- il D. L.vo 31.03.1998, n. 112, attribuisce ai Comuni, tra l'altro, le funzioni relative all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi;

Visto l'art. 50, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000;

ORDINA

1) Nel **periodo dal 15 giugno 2026 al 15 settembre 2026** è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

2) Ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della L. n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della Regione a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della L. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, **è tassativamente vietato:**

- **accendere fuochi di ogni genere;**
- **far brillare mine o usare esplosivi;**
- **usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;**
- **usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPFF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;**
- **tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;**
- **fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;**
- **esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere dicarta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;**
- **transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;**
- **transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;**

• **abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.**

3) Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2026, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del Decreto Legislativo n. 152/2006, che così dispone:” Nei periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”, non sono ammesse deroghe al divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali ad eccezione di quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2, della L. R. n. 38 del 2016 nelle modalità e nella misura stabilite dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

4) Sono altresì vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

5) Gli interventi di prevenzione incendi devono rispettare le disposizioni dettate dalla L.R. n. 38/2016 che, in particolare, con l'art. 3 stabilisce:

1. *“Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante **di almeno 15 metri** e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.*

2. *I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a ripo so e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.*

3. *E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafulco.*

4. *I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.*

5. *I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.*

6. *All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'ente di gestione.*

SANZIONI

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti al punto 2) della presente Ordinanza (**Art. 6 DPGR, c.1, n. 258 del 1/06/2023**) saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6, 7 e 8 della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dal punto 3) del presente **Art. 6 DPGR, c.2, n. 258 del 1/06/2023** si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L.R. n. 38 del 12/12/2016.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del DPGR n. 115 del 21/04/2021, sarà punita a norma dell'art. 10 della L. n. 353/2000.

INVITA

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a darne immediata comunicazione alle autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'incendio chiamando i

seguenti numeri telefonici:

- **Numero unico di emergenza europea, tel. 112**
- Vigili del Fuoco, **tel. 115**
- Carabinieri Forestali, **tel. 1515**
- Carabinieri – Stazione di Otranto, **tel 0836/801822**
- Commissariato della P.S. di Otranto, **tel. 0836/805511**
- Ufficio Polizia Locale – Giurdignano, **tel. 0836/813003.**

DISPONE

1. che la presente Ordinanza venga:
 - pubblicata presso l'Albo Pretorio on-line del Comune di Giurdignano;
 - affissa mediante manifesti e resa pubblica in estratto su tutto il territorio comunale;
 - inserita nel sito ufficiale del Comune di Giurdignano: www.comune.giurdignano.le.it;
2. la trasmissione della presente Ordinanza a:
 - Carabinieri Forestali - Otranto;
 - Comando Stazione Carabinieri – Otranto;
 - Commissariato Polizia di Stato – Otranto
 - Polizia Locale - Giurdignano

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte: responsabile del procedimento è il Dr. Emanuele SERGIO, Resp. del 1° Settore Servizi Amministrativi e Polizia Locale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Il Sindaco

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Giurdignano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Monica Laura Gravante in data 01/06/2026